



Art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 78/2015. Assunzioni di personale di polizia locale per esigenze stagionali.

L'art. 5 del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2015, contiene alcune misure relative al personale appartenente alla polizia provinciale, prevedendo al comma 6 il divieto per gli Enti locali di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, a pena di nullità delle relative assunzioni, fino al completo assorbimento di detto personale.

In fase di conversione del decreto-legge è stata introdotta una deroga al divieto, nei termini che seguono: “Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili”.

Rispetto a tale formulazione, i Comuni interessati da tali specifiche esigenze chiedono all'ANCI di chiarire se, rispetto al limite dei **“cinque mesi nell'anno solare”**, per l'anno 2015, gli stessi debbano essere computati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto (20 giugno 2015) ovvero debbano includersi anche eventuali mesi di lavoro prestati in precedenza.

La disposizione in oggetto infatti, non chiarisce se l'espressione “anno solare” sia da intendersi equivalente alla nozione di “anno civile” (che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno), oppure sia da intendersi come intervallo di 365 giorni decorrenti dalla data della stipula del contratto a tempo determinato, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2015.

Rispetto a tale problematica, l'ANCI ritiene che un'interpretazione che aderisca ad un'accezione civilistica di anno solare e quindi consideri nel limite temporale anche i contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2015, non possa essere condivisa, in quanto in palese contraddizione con il tenore letterale della disposizione stessa che fa riferimento alle **assunzioni di personale di polizia locale per esigenze strettamente stagionali, successive all'entrata in vigore del decreto, anche se antecedenti alla legge di conversione.**

Sembra inoltre più coerente con il dettato normativo l'interpretazione di anno solare che fa riferimento agli orientamenti consolidati dei giudici del lavoro e della prassi amministrativa, per cui **l'espressione "anno solare" designa quel periodo intercorrente tra un qualsiasi giorno dell'anno ed il corrispondente dell'anno successivo** e che pertanto il termine anno solare si distingue dall' "anno civile" che, diversamente, intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno (Cass. n. 14431/2015; Cass. n. 6599/1993, Cass. n. 5959/1995 e Cass. n. 13396/2002; Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali, n. 32/2012).

Pertanto, appare legittimo far decorrere il computo dei 5 mesi nell'anno solare dal giorno in cui si è instaurato il rapporto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale legate ad esigenze di carattere stagionale, e comunque dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2015.

26 novembre 2015

A cura del Dipartimento Affari istituzionali,
Politiche per il Personale e Relazioni
Sindacali dei Comuni